



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 23

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 22-03-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di marzo,

IL SINDACO

VISTE le comunicazioni ufficiali della e-distribuzione, fornitore di zona dell'energia elettrica, con le quali si rendeva noto la sospensione di energia elettrica nella mattinata del giorno **martedì 26 Marzo 2024 a partire dalle ore 09:00 fino alle ore 16:00 nelle zone del centro storico di Rocca San Giovanni** come da allegato alla presente;

DATO ATTO che nell'area interessata alla suddetta interruzione risulta ubicata la struttura che ospita le scuole di ogni ordine e grado;

RITENUTO opportuno, nelle more di un regolare ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica, di dover intervenire presso gli Istituti di ogni ordine e grado, disponendo la sospensione delle attività didattiche, in quanto la mancata erogazione dell'energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità delle strutture in considerazione delle ripercussioni che l'assenza di energia avrebbe sull'impianto di riscaldamento e sulla disponibilità di acqua calda;

VISTO il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 50 e 54 e s.m.

CONSIDERATO, che ricorrono le condizioni di emergenza di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 per l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività didattiche in tutte le Scuole di questo Comune ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

SENTITO il parere delle locali Autorità Scolastiche;

SENTITO il parere del Tecnico Comunale;

TENUTE presenti le altre disposizioni vigenti in materia;

ORDINA

Per l'intera giornata di martedì 26 Marzo 2024 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado site del plesso scolastico "E. D'Antonio";

DISPONE

Che la presente venga notificata alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale "G. D'Annunzio" di San Vito Chietino, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: chic812002@pec.istruzione.it con l'obbligo di darne la più ampia diffusione;

e parimenti inviata:

- alla Prefettura, per opportuna conoscenza
- al comando di Polizia Municipale, per la vigilanza al rispetto della presente ordinanza;
- al Comando Stazione Carabinieri Fossacesia;
- all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'ente;

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla ricezione del presente atto o in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento della medesima.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-03-2024 al 06-04-2024
Lì 22-03-2024

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 34

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 06-05-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di maggio,

IL SINDACO

VISTE le comunicazioni ufficiali della e-distribuzione, fornitore di zona dell'energia elettrica, con le quali si rende nota la sospensione di energia elettrica nel giorno **giovedì 9 Maggio 2024 a partire dalle ore 09:00 fino alle ore 15:30** nelle zone del centro storico di Rocca San Giovanni come da allegato alla presente;

DATO ATTO che nell'area interessata alla succitata interruzione risulta ubicata la struttura che ospita le scuole di ogni ordine e grado;

RITENUTO opportuno, nelle more di un regolare ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica, di dover intervenire presso gli Istituti di ogni ordine e grado, disponendo la sospensione delle attività didattiche, in quanto la mancata erogazione dell'energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità delle strutture in considerazione delle ripercussioni che l'assenza di energia avrebbe sull'impianto di riscaldamento e sulla disponibilità di acqua calda;

VISTO il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 50 e 54 e s.m.

CONSIDERATO, che ricorrono le condizioni di emergenza di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 per l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività didattiche in tutte le Scuole di questo Comune ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

SENTITO il parere delle locali Autorità Scolastiche;

SENTITO il parere del Tecnico Comunale;

TENUTE presenti le altre disposizioni vigenti in materia;

ORDINA

Per l'intera giornata di giovedì 9 Maggio 2024 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado site nel plesso scolastico "E. D'Antonio";

DISPONE

Che la presente venga notificata alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale "G. D'Annunzio" di San Vito Chietino, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: chic812002@pec.istruzione.it con l'obbligo di darne la più ampia diffusione;

e parimenti inviata:

- alla Prefettura, per opportuna conoscenza
- al comando di Polizia Municipale, per la vigilanza al rispetto della presente ordinanza;
- al Comando Stazione Carabinieri Fossacesia;
- all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'ente;

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla ricezione del presente atto o in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento della medesima.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-05-2024 al 21-05-2024
Lì 06-05-2024

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 35

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 07-05-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 3/34 R.G. DEL 06-05-2024 AD OGGETTO "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA".

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di maggio,

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 3/34 R.G. del 06/05/2024 ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado a seguito di mancata erogazione di energia elettrica", con la quale si ordinava la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, site nel plesso scolastico "E. D'Antonio", per l'intera giornata di giovedì 9 maggio 2024, a seguito di comunicazione ufficiale di interruzione di energia elettrica da parte di e-distribuzione, fornitore di zona dell'energia elettrica, per il 9 maggio 2024 dalle ore 09:00 alle ore 15:30, nelle zone del centro storico di Rocca San Giovanni;

VISTA la successiva comunicazione di e-distribuzione, acquisita al protocollo 4290 del 07/05/2024 con la quale si dispone, nello specifico, la sospensione dell'energia elettrica nel plesso scolastico E. D'Antonio, solo nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 15:30 di giovedì 9 Maggio 2024;

RITENUTO opportuno, nelle more di un regolare ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica, di dover intervenire presso gli Istituti di ogni ordine e grado, disponendo la sospensione delle attività didattiche, in quanto la mancata erogazione dell'energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità delle strutture in considerazione delle ripercussioni che l'assenza di energia avrebbe sull'impianto di riscaldamento e sulla disponibilità di acqua calda;

VISTO il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 50 e 54 e s.m.

CONSIDERATO, che ricorrono le condizioni di emergenza di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 per l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività didattiche in tutte le Scuole di questo Comune ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

SENTITO il parere delle locali Autorità Scolastiche;

SENTITO il parere del Tecnico Comunale;

TENUTE presenti le altre disposizioni vigenti in materia;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado site nel plesso scolastico "E. D'Antonio", **per giovedì 9 Maggio 2024 dalle ore 13:00 alle ore 15:30** anziché per l'intera giornata come previsto con Ordinanza Sindacale n.3/34 R.G. del 06/05/2024;

DISPONE

Per il giorno 9 maggio 2024, a seguito delle variazioni di cui al punto precedente:

-La sospensione del servizio di refezione scolastica;

-La variazione del servizio di trasporto scolastico come segue:

- Scuola dell'infanzia - uscita ore 11:45;
- Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - uscita ore 13:00;

DISPONE INOLTRE

Che la presente venga notificata alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale "G. D'Annunzio" di San Vito Chietino, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: chic812002@pec.istruzione.it con l'obbligo di darne la più ampia diffusione; e parimenti inviata:

- alla Prefettura, per opportuna conoscenza
- al comando di Polizia Municipale, per la vigilanza al rispetto della presente ordinanza;
- al Comando Stazione Carabinieri Fossacesia;
- all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'ente;

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla ricezione del presente atto o in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento della medesima.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2024 al 22-05-2024
Lì 07-05-2024

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 37

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 09-05-2024

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE " GIRO D' ITALIA" 2024 - 11^a tappa del 15 MAGGIO 2024. COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (PROVINCIA DI CHIETI)

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di maggio,

IL SINDACO

Premesso che in data 15 maggio 2024 il territorio del Comune di Rocca San Giovanni sarà interessato dal transito della 11^a tappa della manifestazione sportiva denominata "107° Giro d'Italia" di ciclismo con il seguente percorso:

11^a tappa: Foiano di Val Fortore/Francavilla al Mare e Giro E da Casalbordino;

Considerato che tale manifestazione, in ragione della sua importanza e dell'eccezionale afflusso di persone può comportare rischi per la pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto necessario modificare temporaneamente la viabilità per garantire l'assenza di mezzi e persone dal percorso stabilito, assicurandola tuttavia per i servizi di emergenza, individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza e garantire il coordinamento delle attività della manifestazione stessa, questo al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei partecipanti all'evento;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 7 e 159 del C.D.S. del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'articolo 50 comma 5 e l'articolo 54 comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 settembre 2001, n. 343;

Vista la Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri concernente gli "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di un centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

Vista la direttiva della PCM del 03.11.2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile";

ORDINA

- L'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Rocca San Giovanni al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Rocca San Giovanni, la direzione ed il coordinamento dell'attività di supporto lungo il percorso, in stretto raccordo con le forze di Polizia.
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Degli Eroi, 14 per permettere il regolare svolgimento della 11^a tappa della manifestazione sportiva denominata "107° Giro d'Italia" di ciclismo prevista per il giorno 15 maggio 2024 dalle ore 10 alle ore 16 e comunque fino al termine della manifestazione;
- di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse nel Piano Comunale di protezione Civile:

funzione: Tecnica di valutazione e pianificazione – Censimento danni persone e cose

RESPONSABILE: Arch. BERARDI Federica recapito telefonico 0872 60121

funzione: Sanità, assistenza sociale e veterinaria – assistenza alla popolazione

RESPONSABILE: CARAVAGGIO Carmelita recapito telefonico 389 4741494

funzione: Volontariato - Telecomunicazioni

RESPONSABILE: ROMANO Alessandro recapito telefonico 333 1567059 funzione:

Materiali e mezzi RESPONSABILE: D'AMARIO Emanuele recapito telefonico 388 1735135

funzione: Servizi essenziali

RESPONSABILE: MINERVINO FRANCESCO recapito telefonico 328 4287993

funzione: Strutture Operative

RESPONSABILE: CARAVAGGIO Gianfranco recapito telefonico 331 1296752 DISPONE

Dispone

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

1. alla Protezione Civile della Provincia di Chieti;
2. al Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile Comunale;
3. alla segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio;
4. al Servizio della Polizia Locale;
5. al Responsabile del II settore Area Servizi Tecnici;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.5 del 09-05-2024 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

6. al Comando di Stazione dei Carabinieri di Fossacesia;
7. alla prefettura di Chieti;
8. al Comando dei Vigili del Fuoco;
9. all'Azienda ASL territorialmente competente;

A presiedere il C.O.C. sarà il Sindaco o in sua assenza un consigliere da Lui delegato.

Rocca San Giovanni, li 09-05-2024

IL SINDACO

Dott. Fabio Caravaggio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-05-2024 al 24-05-2024
Lì 09-05-2024

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 38

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 13-05-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO E USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO IN OCCASIONE DEL "107° GIRO D' ITALIA" - 11[^] TAPPA DEL 15 MAGGIO 2024: FOIANO DI VAL FORTORE - FRANCAVILLA AL MARE.

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di maggio,

IL SINDACO

PREMESSO che in data 15 maggio 2024 il territorio del Comune di Rocca San Giovanni sarà interessato dal transito della 11[^] tappa della corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata "107° Giro d'Italia", con il seguente percorso 11[^] tappa Foiano di Val Fortore/ Francavilla al Mare e dall'evento cicloturistico denominato Giro-E con il seguente percorso Casalbordino/ Francavilla al Mare;

VISTE le note tecniche rimesse da RCS Sport Spa con le quali è stato comunicato quanto segue:

- 107° Giro d'Italia: corsa ciclistica internazionale per professionisti con passaggio alle ore 16:00 circa sul territorio di Rocca San Giovanni - SS. 16;
- Giro-E: evento cicloturistico con percorso parziale del tratto di gara del "107° Giro d'Italia", che si svolgerà circa un'ora e 45 minuti prima del passaggio dei professionisti;

VISTA l'Ordinanza della Prefettura di Chieti – Ufficio Territoriale del Governo - Area 3 - Fasc. 1171/2024, trasmessa con protocollo n. 0041588 del 10/05/2024, con la quale si ordina la sospensione temporanea della circolazione veicolare, per mercoledì 15 maggio 2024, a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della gara considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella fino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara Ciclistica", lungo i

tratti extraurbani ricadenti nel territorio di questa provincia, interessati dalla 11° tappa Foiano Di Val Fortore – Francavilla al Mare della competizione ciclistica internazionale denominata “107° Giro d’Italia”;

VISTA l’Ordinanza di servizio della Questura di Chieti – Ufficio di Gabinetto del 11/05/2024, trasmessa con protocollo 0020780 del 11/05/2024, ad oggetto “107° Edizione del Giro d’Italia – Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti. 11° Tappa “Foiano Val Fortore – Francavilla al Mare”. Giro-E 2024. 1° Pedalata Mediolanum. Ordine di Servizio”;

DATO ATTO che per i suddetti eventi sarà necessaria la chiusura della SS. 16, dalle ore 13:30 del 15/05/2024;

CONSIDERATO, pertanto, che l’organizzazione dei suddetti eventi, con la chiusura della SS. 16, interferirà sulla complessiva mobilità veicolare con possibili disagi alla circolazione di mezzi e persone, e conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che l’ orario di chiusura della SS. 16 corrisponde con quello di uscita dalle scuole e che quindi la mobilità dall’istituto scolastico di Rocca San Giovanni risulterà fortemente compromessa;

RITENUTO pertanto, necessario a causa della limitata viabilità sul territorio comunale, al fine di garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza e incolumità, di disporre la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado nel Plesso scolastico “E. D’Antonio” di Rocca San Giovanni, dalle ore 12:30, con uscita anticipata degli alunni e del personale scolastico, sia docente che A.T.A, per mercoledì 15 Maggio 2024 ;

VISTO il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt.50 e 54 e s.m.;

SENTITO il parere delle locali Autorità Scolastiche;

TENUTE presenti le altre disposizioni vigenti in materia;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado site nel Plesso scolastico “E. D’Antonio” di Rocca San Giovanni, **per mercoledì 15 Maggio 2024 dalle ore 12:30,**

DISPONE

Per il giorno 15 Maggio 2024, a seguito delle variazioni di cui al punto precedente:

-La sospensione del servizio di refezione scolastica;

-La variazione del servizio di trasporto scolastico come segue:

- Scuola dell’infanzia - uscita ore 11:30;
- Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - uscita ore 12:30;

PRECISA

-che il presente provvedimento si intende esteso a tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga notificata alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale "G. D'Annunzio" di San Vito Chietino, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: chic812002@pec.istruzione.it con l'obbligo di darne la più ampia diffusione;

e parimenti inviata:

- alla Prefettura, per opportuna conoscenza;
- al comando di Polizia Municipale, per la vigilanza al rispetto della presente ordinanza;
- al Comando Stazione Carabinieri Fossacesia;
- alla ditta che svolge il servizio di trasporto scolastico che attiverà le opportune modifiche dei turni al fine di garantire l'espletamento del servizio;
- alla ditta che svolge il servizio di refezione scolastica;
- all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'ente;

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla ricezione del presente atto o in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento della medesima.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-05-2024 al 28-05-2024
Lì 13-05-2024

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 39

ORDINANZA SINDACALE

N. 7 DEL 13-05-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI INTERRUZIONE DI EROGAZIONE IDRICA.

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di maggio,

IL SINDACO

VISTA la comunicazione ufficiale di Sasi Spa, acquisita al protocollo n. 4480 del 13/05/2024, con la quale si rende nota la sospensione della fornitura idrica nel Comune di Rocca San Giovanni, da martedì 14/05/2024, a partire dalle ore 08:00, fino al ripristino della normale fornitura a partire dalle ore mattutine del giorno successivo 15/05/2024;

RITENUTO opportuno, nelle more di un regolare ripristino dell'erogazione della fornitura idrica, dover intervenire presso gli Istituti di ogni ordine e grado, disponendo la sospensione delle attività didattiche, in quanto la mancata erogazione dell'acqua compromette le condizioni di vivibilità delle strutture;

VISTO il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 50 e 54 e s.m.;

CONSIDERATO, che ricorrono le condizioni di emergenza di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 per l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività didattiche in tutte le Scuole di questo Comune ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

SENTITO il parere delle locali Autorità Scolastiche;

SENTITO il parere del Tecnico Comunale;

TENUTE presenti le altre disposizioni vigenti in materia;

ORDINA

Per l'intera giornata di martedì 14 Maggio 2024 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole **di ogni ordine e grado** site nel plesso scolastico "E. D'Antonio" di Rocca San Giovanni;

DISPONE

Che la presente venga notificata alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale "G. D'Annunzio" di San Vito Chietino, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: chic812002@pec.istruzione.it con l'obbligo di darne la più ampia diffusione; e parimenti inviata:

- alla Prefettura, per opportuna conoscenza
- al comando di Polizia Municipale, per la vigilanza al rispetto della presente ordinanza;
- al Comando Stazione Carabinieri Fossacesia;
- alla ditta che svolge il servizio di trasporto scolastico;
- alla ditta che svolge il servizio di refezione scolastica;
- all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'ente;

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla ricezione del presente atto o in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento della medesima.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-05-2024 al 28-05-2024
Lì 13-05-2024

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 44

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 07-06-2024

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO
INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA
PERICOLOSITÀ - ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di giugno,

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTO che Il Gabinetto del Ministro dell’Interno, con circolare prot. n. 14522/114/113 Uff. III- Prot. Civ. del 20/05/2024, ad oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti”, ha reso noto che il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha diramato gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell’attività antincendio boschivo a partire dal 15 giugno sino al 15 ottobre 2024;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il D. Lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D. Lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 21 del 17/06/2022, avente ad oggetto “Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di

incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo 2022: approvazione accordi di programma annualità 2022-2024 con il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”;

VISTO il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2023/2025 approvato con D.P.G.R. n. 9 del 05/07/2023 della Regione Abruzzo;

VISTO il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione 2021, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, ha provocato gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000;

ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO CHE, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

Per il periodo dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024, considerato di massima pericolosità:

1) Divieti.

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune di Rocca San Giovanni a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi.

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite con Legge regionale si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.8 del 07-06-2024 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

3) Attività ad alto rischio esplosivo.

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all' art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l' ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Abruzzo onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere.

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri [salvo quanto diversamente disposto dalle norme regionali] e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore ai 5 metri.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri [salvo quanto diversamente disposto dalle norme regionali] lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

7.bis) Disposizioni per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie con obbligo di manutenzione durante tutto il periodo di “grave pericolosità per gli incendi”, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e, inoltre, di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

Si rammenta altresì l'adempimento alle prescrizioni stabilite dagli art. 38,52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980.

7.ter) Disposizioni per i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo, con obbligo di manutenzione di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, o che fronteggiano le strade o le aree pubbliche di qualsiasi tipo ed importanza, situati nel territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali e produttive, lungo la fascia costiera e zone turistiche):

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondano la segnaletica o le infrastrutture della pubblica illuminazione, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;

- di procedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante il taglio e la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc. che possano costituire pericolo per l'insorgere di incendi;

- di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti, nel rispetto della vigente normativa in materia;

- di rimuovere gli alberi, le siepi ed ogni altra specie arborea piantumata a distanza non regolamentare dalle strade comunali urbane ed extraurbane;

- di provvedere all'eliminazione del pericolo di insorgere e propagazione di incendi causati dalla presenza di abbondante sterpaglia, materiali e cespugli sulle aree private ed in prossimità di strade di comunicazione e di spazi pubblici.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate.

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri [salvo quanto diversamente disposto dalle norme regionali], libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e recettive.

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti.

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

11) Distanza della vegetazione ai fabbricati.

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

12) Vigilanza.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

13) Sanzioni.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

14) Norme applicabili.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimenti regionali in materia per il periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rocca San Giovanni e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Locale;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai settori dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Lanciano;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto;
- Gestore aree protette;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Sangritana Spa;
- Consorzio di Bonifica Sud;
- Provincia di Chieti;
- Direzione VII tronco Autostrada A14;
- Sasi Spa;
- Rieco Spa.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Abruzzo;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali – Sede di Chieti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-06-2024 al 22-06-2024
Lì 07-06-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 64

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 08-08-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE AI SENSI DEL D.M. 30/03/2010 - PUNTO DI PRELIEVO IT013069074003 - ZONA ANT. KM 482,700 SS 16.

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di agosto,

IL SINDACO

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo n. 7386 del 08/08/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013069074003** con denominazione "**Zona ant. Km 482,700 SS 16**" del Comune di Rocca San Giovanni, a seguito di monitoraggi effettuati in data 06/08/2024 – Codice campione n. 7737/2024, come di seguito specificato:

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 44760 cell/L

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 243 del 09/05/2024 avente per oggetto "**D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010** *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”* - **Approvazione risultanze campionamenti anno 2023. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2024;**

VISTO l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 che reca disposizioni specifiche regionali per l'Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2024 e in particolare impone ai Comuni, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 116/08;

CONSIDERATO che l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 dispone l'avvio della stagione balneare 2024 dal 1 Maggio con termine 30 settembre;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Con decorrenza immediata

1. il **DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE** nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013069074003** (Lat. 42,287884 - Long. 14,480238) con denominazione **“Zona ant. km 482,700 SS 16”** comprendente il tratto di costa delimitato a Nord dal punto di coordinate Lat. 42,2902930 - Long. 14,4757860, a Sud dal punto di coordinate Lat. 42,2827064 - Long. 14,4877115;
2. l'apposizione di appositi cartelli di **“DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEA”**, collocati nel tratto di costa sopra indicato;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;
- la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di Ortona;
 - b. alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;
 - c. al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
 - d. alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine;
 - e. alla ASL Vasto.- Lanciano- Chieti, Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica;
 - f. all'Arta Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara.

In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-08-2024 al 23-08-2024
Lì 08-08-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 65

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 09-08-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE AI SENSI DEL D.M. 30/03/2010 - PUNTO DI PRELIEVO IT013069074003 - ZONA ANT. KM 482,700 SS 16 E PUNTO DI PRELIEVO IT013069074002 - ZONA "75 m NORD FOCE S. BIAGIO"

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di agosto,

IL SINDACO

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo n. 7466 del 09/08/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013069074003** con denominazione "**Zona ant. Km 482,700 SS 16**" del Comune di Rocca San Giovanni, a seguito di monitoraggi effettuati in data 08/08/2024 – Codice campione n. 7910/2024 e nel punto di monitoraggio **IT013069074002** con denominazione "**Zona 75 m Nord Foce S. Biagio**" Codice campione n. 7912/2024, come di seguito specificato:

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: **85.000 cell/L**

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: **50.500 cell/L**

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 243 del 09/05/2024 avente per oggetto "**D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010** *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”* - **Approvazione risultanze campionamenti anno 2023. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2024;**

VISTO l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 che reca disposizioni specifiche regionali per l'Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2024 e in particolare impone ai Comuni, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione

a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 116/08;

CONSIDERATO che l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 dispone l'avvio della stagione balneare 2024 dal 1 Maggio con termine 30 settembre;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Con decorrenza immediata

- 1) il **DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE** nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013069074003** (Lat. 42,287884 - Long. 14,480238) con denominazione **"Zona ant. km 482,700 SS 16"** comprendente il tratto di costa delimitato a Nord dal punto di coordinate Lat. 42,2902930 - Long. 14,4757860, a Sud dal punto di coordinate Lat. 42,2827064 - Long. 14,4877115 e nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013069074002** (Lat. 42,265004 - Long. 14,501143) con denominazione **"Zona 75 m Nord Foce S. Biagio"** comprendente il tratto di costa delimitato a Nord dal punto di coordinate Lat. 42,2711209 - Long. 14,5024877, a Sud dal punto di coordinate Lat. 42,2645900 - Long. 14,5011880;
2. l'apposizione di appositi cartelli di **"DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEA"**, collocati nel tratto di costa sopra indicato;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;
- la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di Ortona;
 - b. alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;
 - c. al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
 - d. alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine;
 - e. alla ASL Vasto.- Lanciano- Chieti, Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica;
 - f. all'Arta Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara.

In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-08-2024 al 24-08-2024
Lì 09-08-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 13-08-2024

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 14 DIVIETO TEMPORANEO DI
BALNEAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di agosto,

IL SINDACO

**ORDINANZA SINDACALE
N. 15 DEL 13-08-2024**

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 14 DIVIETO TEMPORANEO DI
BALNEAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro addì 13 del mese di agosto,

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza n. 14 con la quale, a seguito di comunicazione acquisita al protocollo n. 7466 del 09/08/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013069074003** con denominazione **"Zona ant. Km 482,700 SS 16"** del Comune di Rocca San Giovanni, a seguito di monitoraggi effettuati in data 08/08/2024 – Codice campione n. 7910/2024 e nel punto di monitoraggio **IT013069074002** con denominazione **"Zona 75 m Nord Foce S. Biagio"** Codice campione n. 7912/2024, come di seguito specificato:

Microalghe bentoniche tossiche ***Ostreopsis cf. ovata*: 85.000 cell/L**
Microalghe bentoniche tossiche ***Ostreopsis cf. ovata*: 50.500 cell/L,**

disponeva il divieto temporaneo di balneazione sui tratti su descritti;

A SEGUITO delle ultime analisi ricevute dall'Arta sui prelievi effettuati in data 12 Agosto 2024 i quali evidenziano il rientro nella norma dei valori della ***Ostreopsis cf. ovata*** e
Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.15 del 13-08-2024 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

precisamente:

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 8.120 cell/L nel punto di campionamento “Zona 75 m Nord Foce S. Biagio”;

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 13.240 cell/L, nel punto di campionamento “Zona ant. Km 482,700 SS 16”;

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 1.000 cell/L, nel punto di campionamento “Zona ant. Km 484,620 SS 16”;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

1) la revoca dell’Ordinanza n. 14 **a seguito** delle ultime analisi ricevute dall’Arta sui prelievi effettuati in data 12 Agosto 2024 i quali evidenziano il rientro nella norma dei valori della *Ostreopsis cf. ovata* **e precisamente:**

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 8.120 cell/L nel punto di campionamento “Zona 75 m Nord Foce S. Biagio”;

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 13.240 cell/L, nel punto di campionamento “Zona ant. Km 482,700 SS 16”;

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 1.000 cell/L, nel punto di campionamento “Zona ant. Km 484,620 SS 16”;

2) la rimozione degli appositi cartelli di “**DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEA**”, collocati in precedenza nei tratti di costa interessati;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;
- la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di Ortona;
 - b. alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;
 - c. al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
 - d. alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine;
 - e. alla ASL Vasto.- Lanciano- Chieti, Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.15 del 13-08-2024 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

f. all'Arta Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara.

In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971)



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-08-2024 al 24-08-2024

Li 09-08-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-08-2024 al 28-08-2024

Lì 13-08-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 70

ORDINANZA SINDACALE

N. 17 DEL 28-08-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE AI SENSI DEL D.M. 30/03/2010 - PUNTO DI PRELIEVO IT013069074003 - ZONA ANT. KM 482,700 SS 16.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di agosto,

IL SINDACO

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo n. 7884 del 28/08/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013069074003** con denominazione "**Zona ant. Km 482,700 SS 16**" del Comune di Rocca San Giovanni, a seguito di monitoraggi effettuati in data 26/08/2024 – Rapporto di prova n. PE/008340/24, come di seguito specificato:

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 71360 cell/L

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 243 del 09/05/2024 avente per oggetto "**D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010** *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”* - **Approvazione risultanze campionamenti anno 2023. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2024;**

VISTO l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 che reca disposizioni specifiche regionali per l'Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2024 e in particolare impone ai Comuni, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 116/08;

CONSIDERATO che l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 dispone l'avvio della stagione balneare 2024 dal 1 Maggio con termine 30 settembre;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Con decorrenza immediata

- 1) il **DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE** nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013069074003** (Lat. 42,287884 - Long. 14,480238) con denominazione **“Zona ant. km 482,700 SS 16”** comprendente il tratto di costa delimitato a Nord dal punto di coordinate Lat. 42,2902930 - Long. 14,4757860, a Sud dal punto di coordinate Lat. 42,2827064 - Long. 14,4877115;
- 2) l'apposizione di appositi cartelli di **“DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEA”**, collocati nel tratto di costa sopra indicato;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;
- la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di Ortona;
 - b. alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;
 - c. al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
 - d. alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine;
 - e. alla ASL Vasto.- Lanciano- Chieti, Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica;
 - f. all'Arta Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara.

In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-08-2024 al 12-09-2024
Lì 28-08-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 72

ORDINANZA SINDACALE

N. 18 DEL 31-08-2024

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA S.P. 96 PER
EMERGENZA INCENDIO CON EFFETTO IMMEDIATO**

L'anno duemilaventiquattro addì trentuno del mese di agosto,

IL SINDACO

PREMESSO:

Che nella giornata del 30 agosto 2024 nel territorio di Rocca San Giovanni si è innescato un importantissimo incendio che ha interessato una vasta area boschiva fino lambire le abitazioni del centro storico;

Che l'incendio ha interessato altresì diverse vie comunali ed in particolar modo la S.p. 96 che porta dal capoluogo alle località costiere rilasciando su di esse alberi abbattuti o a rischio caduta e detriti di vario genere;

Che tale circostanza impone agli Enti proprietari o in alternativa al Sindaco, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, una particolare attenzione al controllo delle infrastrutture e della incolumità di chi vi debba transitare;

Considerato che, in particolar modo per la S.p. 96 si rende necessario mettere in sicurezza il tratto stradale rimuovendo ogni pericolo ed ostacolo dalla carreggiata e dalle scarpate adiacenti;

Sentito in merito per le vie brevi il Presidente della Provincia di Chieti;

Ritenuto pertanto, in via precauzionale, a garanzia della pubblica e privata incolumità, inibire il transito veicolare sulla S.p. n. 96 per il tratto dal centro abitato di Rocca San Giovanni fino all'incrocio con la s.c. Montegranaro;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni:

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO A REVOCA DEL PRESENTE ATTO

La chiusura al traffico veicolare della S.p. n. 96 per il tratto dal centro abitato di Rocca San Giovanni fino all'incrocio con la s.c. Montegranaro con deviazione sulla viabilità alternativa limitrofa.

Le prescrizioni di cui sopra saranno portate a conoscenza degli utenti mediante l'installazione di idonea segnaletica stradale e pubblicazione all'albo pretorio Comunale.

La Presente Ordinanza non si applica ai mezzi occorrenti ai lavori di messa in sicurezza dei luoghi, mezzi di soccorso e delle FF.OO nonché dei residenti che dovranno limitare i loro spostamenti al minimo e per ragioni non procrastinabili.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. 495/1992.

Copia del presente provvedimento viene inviato al Presidente della Provincia di Chieti e al Comando Stazione Carabinieri Fossacesia.

Dalla sede Municipale, lì 31.08.2024

IL SINDACO
(Dr. Fabio Caravaggio)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-08-2024 al 15-09-2024
Lì 31-08-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 73

ORDINANZA SINDACALE

N. 19 DEL 04-09-2024

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI TAGLIO
PIANTE IN PROSSIMITA' DI STRADE ED AREE PUBBLICHE
CONSEQUENTE ALL'EMERGENZA INCENDIO DEL 30 AGOSTO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di settembre,

IL SINDACO

PREMESSO:

- ☐ che nella giornata del 30.08.2024 si sono innescati diversi incendi a ridosso del centro abitato di Rocca San Giovanni con particolare interessamento della S.P. 96, strada che porta dal Borgo storico alle località costiere;
- ☐ che in relazione all'entità del fenomeno si è reso necessario attenzionare la viabilità del territorio comunale;

CONSIDERATO

- ☐ che l'incendio si è esteso in un'ampia fascia di territorio comunale, interessando nello specifico la strada provinciale n. S.p. 96 caratterizzata da fitta vegetazione a margine della carreggiata stradale;
- ☐ che la situazione connessa all'emergenza incendio ha determinato la caduta di alberi, pietre e detriti vari sulla sede stradale mettendo in pericolo la circolazione veicolare;
- ☐ che nell'ambito della proprietà stradale della Provincia sono presenti piante ad alto fusto a rischio crollo a causa dei danni subiti in conseguenza dell'incendio;
- ☐ che in taluni casi il fuoco ha interessato il tronco degli alberi, senza intaccare la chioma, determinando un indebolimento dello stesso con rischio di rottura fragile delle piante;
- ☐ che la condizione di precarietà delle piante investite dal fuoco risulta accentuata in caso di forti venti;

EVIDENZIATO che tale circostanza impone agli Enti proprietari delle strade una particolare attenzione al controllo delle infrastrutture viarie di propria competenza ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario tutelare la circolazione stradale mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le essenze il cui stato vegetativo risulta palesemente compromesso, che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione o che creano pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero della circolazione veicolare;

RICHIAMATI altresì, in relazione a quanto sopra, gli obblighi di legge in capo ai proprietari di piante che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, i quali sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per la circolazione stradale;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada): ” [...] *Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.* [...]“;

VISTI il D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni:

VISTO altresì l'art. 50 della D.Lgs. 267/2000

VISTO gli art. 892 e successivi del Codice Civile;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Di provvedere con urgenza al taglio di piante radicate su proprietà provinciale all'interno del confine stradale della **S.P. n. 96** nei tratti ricadenti nel territorio del **Comune Rocca San Giovanni**, il cui stato vegetativo risulta compromesso a causa dell'incendio del 30.08.2024 e la conseguente rimozione del materiale di risulta derivante dal taglio, a tutela della pubblica e privata incolumità e della circolazione stradale.
2. **A tutti i proprietari e conduttori di piante poste a dimora in terreni confinanti** con le suddette strade provinciali, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, danneggiate dall'incendio e in condizioni di precaria stabilità tale da costituire pericolo per la circolazione stradale, di provvedere con urgenza al taglio e rimozione delle stesse a tutela della pubblica e privata incolumità e della circolazione stradale.
3. Di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade in relazione alla presenza di piante che hanno subito danni dall'incendio del 01.08.2021.

Durante l'effettuazione dei lavori dovrà essere garantita la pubblica incolumità provvedendo alla installazione di specifica segnaletica a norma di Legge a segnalazione della presenza dei lavori in corso.

L'inottemperanza della presente Ordinanza verrà sanzionata da quanto previsto della Legge 689 del 1981 o se previsto dal D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art.37 c.3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla sede Municipale, li 04.09.2024

IL SINDACO
(Dr. Fabio Caravaggio)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-09-2024 al 19-09-2024

Lì 04-09-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 74

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 04-09-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE AI SENSI DEL D.M. 30/03/2010 - PUNTO DI PRELIEVO IT013069074003 - ZONA ANT. KM 482,700 SS 16. AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di settembre,

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 17/70 del 28-08-2024 di divieto temporaneo di balneazione ai sensi del D.M. 30/03/2010 - Punto di Prelievo IT013069074003 - Zona Ant. KM 482,700 SS 16;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo n. 8078 del 04/09/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013069074003** con denominazione "**Zona ant. Km 482,700 SS 16**" del Comune di Rocca San Giovanni, a seguito di monitoraggi effettuati in data 03/09/2024 – Rapporto di prova n. PE/8654/2024, come di seguito specificato:

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: **90'627 cell/L**

RITENUTO di dover prendere atto del Rapporto di prova n. PE/8654/2024 acquisita al protocollo n. 8078 del 04/09/2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 243 del 09/05/2024 avente per oggetto "**D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010** *Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*"- **Approvazione risultanze campionamenti anno 2023. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2024;**

VISTO l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 che reca disposizioni specifiche

regionali per l'Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2024 e in particolare impone ai Comuni, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 116/08;

CONSIDERATO che l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 dispone l'avvio della stagione balneare 2024 dal 1 Maggio con termine 30 settembre;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

PRENDE ATTO

della nota acquisita al protocollo n. 8078 del 04/09/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013069074003** con denominazione "**Zona ant. Km 482,700 SS 16**" del Comune di Rocca San Giovanni, a seguito di monitoraggi effettuati in data 03/09/2024 – Rapporto di prova n. PE/8654/2024, come di seguito specificato:

Microalghie bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: **90'627 cell/L**

ORDINA

Con decorrenza immediata

- 1) il **DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE** nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013069074003** (Lat. 42,287884 - Long. 14,480238) con denominazione "**Zona ant. km 482,700 SS 16**" comprendente il tratto di costa delimitato a Nord dal punto di coordinate Lat. 42,2902930 - Long. 14,4757860, a Sud dal punto di coordinate Lat. 42,2827064 - Long. 14,4877115;
- 2) l'apposizione di appositi cartelli di "**DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEA**", collocati nel tratto di costa sopra indicato;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;
- la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di Ortona;
 - b. alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;
 - c. al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.20 del 04-09-2024 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

- d. alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine;
- e. alla ASL Vasto - Lanciano- Chieti, Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica:
- f. all'Arta Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara.

In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-09-2024 al 21-09-2024

Lì 06-09-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 75

ORDINANZA SINDACALE

N. 21 DEL 09-09-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE AI SENSI DEL D.M. 30/03/2010 - PUNTO DI PRELIEVO IT013069074003 - ZONA ANT. KM 482,700 SS 16. AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di settembre,

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 20/74 del 04-09-2024 di divieto temporaneo di balneazione ai sensi del D.M. 30/03/2010 - Punto di Prelievo IT013069074003 - Zona Ant. KM 482,700 SS 16;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo n. 8152 del 09/09/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013069074003** con denominazione "**Zona ant. Km 482,700 SS 16**" del Comune di Rocca San Giovanni, a seguito di monitoraggi effettuati in data 05/09/2024 – Rapporto di prova n. PE/008833/24, come di seguito specificato:

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: **47'720 cell/L**

RITENUTO di dover prendere atto del Rapporto di prova n. PE/8833/2024 acquisita al protocollo n. 8152 del 09/09/2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 243 del 09/05/2024 avente per oggetto "**D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010** *Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*"- **Approvazione risultanze campionamenti anno 2023. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2024;**

VISTO l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 che reca disposizioni specifiche

regionali per l'Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2024 e in particolare impone ai Comuni, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 116/08;

CONSIDERATO che l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 dispone l'avvio della stagione balneare 2024 dal 1 Maggio con termine 30 settembre;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

PRENDE ATTO

della nota acquisita al protocollo n. 8152 del 09/09/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013069074003** con denominazione "**Zona ant. Km 482,700 SS 16**" del Comune di Rocca San Giovanni, a seguito di monitoraggi effettuati in data 05/09/2024 – Rapporto di prova n. PE/8833/2024, come di seguito specificato:

Microalghie bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 47'720 cell/L

ORDINA

Con decorrenza immediata

- 1) il **DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE** nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013069074003** (Lat. 42,287884 - Long. 14,480238) con denominazione "**Zona ant. km 482,700 SS 16**" comprendente il tratto di costa delimitato a Nord dal punto di coordinate Lat. 42,2902930 - Long. 14,4757860, a Sud dal punto di coordinate Lat. 42,2827064 - Long. 14,4877115;
- 2) l'apposizione di appositi cartelli di "**DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEA**", collocati nel tratto di costa sopra indicato;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;
- la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di Ortona;
 - b. alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;
 - c. al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.21 del 09-09-2024 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

- d. alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine;
- e. alla ASL Vasto - Lanciano- Chieti, Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica:
- f. all'Arta Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara.

In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-09-2024 al 24-09-2024
Lì 09-09-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 78

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 11-09-2024

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 21/75 DEL 09/09/2024 AD OGGETTO
DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di settembre,

IL SINDACO

**IL
SINDACO**

VISTA l'Ordinanza n. 21/75 del 09/09/2024 con la quale, a seguito di comunicazione acquisita al protocollo n. 7466 del 09/08/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara riportante i risultati di non conformità delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio IT013069074003 con denominazione "Zona ant. Km 482,700 SS 16" del Comune di Rocca San Giovanni, a seguito di monitoraggi effettuati in data 05/09/2024 – Rapporto di prova n. PE/008833/24, come di seguito specificato disponeva il divieto temporaneo di balneazione sui tratti su descritti:

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 47'720 cell/L

PRESO ATTO che a seguito delle ultime analisi ricevute dall'Arta sui prelievi effettuati in data 09/09/2024 i quali evidenziano il rientro nella norma dei valori della *Ostreopsis cf. ovata* e precisamente:

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 15'280 cell/L, nel punto di campionamento "Zona ant. Km 482,700 SS 16";

Microalghe bentoniche tossiche *Ostreopsis cf. ovata*: 23'600 cell/L nel punto di campionamento "Zona 75 m Nord Foce S. Biagio";

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

1) la revoca dell'Ordinanza n. 21/75 del 09/09/2024 a seguito delle ultime analisi ricevute dall'Arta sui prelievi effettuati in data 09/09/2024 i quali evidenziano il rientro nella norma dei valori della Ostreopsis cf. ovata e precisamente:

Microalghe bentoniche tossiche Ostreopsis cf. ovata: 15'280 cell/L, nel punto di campionamento "Zona ant. Km 482,700 SS 16";

2) la rimozione degli appositi cartelli di "DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEA", collocati in precedenza nei tratti di costa interessati;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;
- la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di Ortona;
 - b. alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;
 - c. al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
 - d. alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine;
 - e. alla ASL Vasto - Lanciano- Chieti, Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica;
 - f. all'Arta Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-09-2024 al 26-09-2024

Lì 11-09-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 87

ORDINANZA SINDACALE

N. 25 DEL 15-10-2024

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 18/72 R.G. DEL 31/08/2024 E
RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA S.P. 96.**

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di ottobre,

IL SINDACO

PREMESSO che, con propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 18/72 R.G. adottata il 31/08/2024, si procedeva, a causa di un incendio che si è sviluppato il 30/08/2024, alla chiusura della S.P.96, nel tratto dal centro abitato di Rocca San Giovanni fino all'incrocio con la s.c. Montegranaro, fino alla revoca del provvedimento;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale n.18/72 R.G. del 31/08/2024, sentita la Provincia di Chieti per via informale, in conseguenza del ripristino della sicurezza della strada di che trattasi;

ASSUNTI i poteri ex art. 54 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

-la revoca dell'ordinanza sindacale numero 18/72 R.G. del 31/08/2024 e la riapertura al traffico veicolare della S.P. 96, nel tratto dal centro abitato di Rocca San Giovanni fino all'incrocio con la s.c. Montegranaro, a partire dal 15/10/2024;

-la rimozione della segnaletica stradale collocata nel tratto di strada interessato in occasione della chiusura al traffico veicolare;

DISPONE

-la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca San Giovanni;

-la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:

- a) Al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
- b) Alla Provincia di Chieti;

- c) Alla Stazione Carabinieri di Fossacesia;
- d) Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti.

In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-10-2024 al 30-10-2024
Lì 15-10-2024

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid